

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"HEURISTIC APS"**



INDICE

- Titolo I - Denominazione, sede, durata e finalità
- Titolo II - Attività
- Titolo III - Soci
- Titolo IV - Organi sociali
- Titolo V - Volontari, lavoratori e risorse economiche
- Titolo VI - Bilancio, libri sociali, controlli e norme finali



TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione denominata "HEURISTIC APS".

L'Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e, a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizza nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS".

L'uso della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Oristano.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

L'Associazione può istituire sedi operative, delegazioni, unità locali, recapiti, rappresentanze e presidi temporanei in Italia e all'estero, ove ciò sia utile o opportuno per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa può essere sciolta esclusivamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione della cultura, dell'educazione, della ricerca artistica e scientifica, della partecipazione sociale, dell'inclusione, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e dello sviluppo sostenibile delle comunità territoriali.

L'Associazione considera la cultura, le arti contemporanee, la musica, la letteratura, la ricerca interdisciplinare, i linguaggi innovativi e la conoscenza strumenti di crescita individuale e collettiva, di contrasto alla povertà educativa e culturale, di coesione sociale, di promozione dei diritti umani, di dialogo interculturale e di sviluppo sostenibile dei territori.

L'Associazione promuove lo sviluppo della conoscenza, della ricerca, della formazione e della divulgazione nei settori di attività di cui al presente Statuto, quali strumenti di crescita culturale, artistica, scientifica e sociale della collettività. A tal fine organizza e realizza iniziative educative, formative, anche di carattere professionale, laboratoriali, seminariali, editoriali, artistiche e divulgative, in collaborazione con istituzioni scolastiche, università, conservatori, enti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

L'Associazione promuove la crescita culturale, civile e sociale delle comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, la diffusione della conoscenza, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e il sostegno ai processi di innovazione artistica e sociale.

L'Associazione riconosce il valore culturale, sociale e ambientale delle comunità locali, dei piccoli centri, delle aree interne e dei territori periferici e opera per favorirne la vitalità, l'attrattività e la capacità di generare processi di partecipazione, innovazione, inclusione e sviluppo sostenibile attraverso la cultura, l'educazione, la ricerca e la creatività contemporanea.

Particolare attenzione è rivolta alle persone e ai gruppi che incontrano ostacoli nell'accesso alla cultura, all'istruzione, alla partecipazione sociale e alla piena cittadinanza culturale, nonché alle comunità residenti in territori rurali, periferici o a rischio spopolamento.

TITOLO II - ATTIVITÀ

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni.
- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con specifico riferimento ai rapporti tra arte, scienza, tecnologia, musica, linguaggi contemporanei e società;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- lettera l): formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, della povertà educativa e al successo scolastico e formativo;
- lettera v): promozione della cultura della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Le attività di interesse generale sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione, partecipazione e utilità sociale.

Art. 6 - Attività istituzionali

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ideare, organizzare e gestire festival, rassegne, stagioni, spettacoli, concerti, mostre, incontri, seminari, conferenze, convegni, laboratori, residenze artistiche, attività editoriali e ogni altra iniziativa culturale;





- promuovere la lettura, il libro, la scrittura, l'accesso alla conoscenza e la diffusione del sapere attraverso attività rivolte a tutte le fasce della popolazione;
- realizzare attività educative, formative e divulgative rivolte a bambini, giovani, adulti e anziani;
- sviluppare programmi finalizzati al contrasto della povertà educativa e culturale e alla promozione dell'accesso democratico alla cultura;
- promuovere e realizzare percorsi di inclusione sociale e partecipazione culturale, anche mediante servizi di prossimità, a favore di persone con disabilità e altri soggetti vulnerabili;
- sostenere e promuovere la ricerca artistica, musicale, letteraria, interdisciplinare e scientifica di interesse sociale;
- realizzare attività di studio, ricerca, documentazione, sperimentazione e innovazione nei campi delle arti contemporanee, della musica, delle tecnologie applicate alla creazione artistica e delle relazioni tra arte, scienza e società;
- promuovere la sperimentazione nei campi della musica contemporanea, elettroacustica, elettronica, audiovisiva, multimediale e delle nuove tecnologie;
- promuovere attività di sensibilizzazione, educazione e divulgazione sui temi ambientali, ecologici, climatici e della sostenibilità;
- organizzare residenze artistiche, percorsi partecipativi e progetti di sviluppo culturale nelle aree interne, rurali e periferiche;
- promuovere e realizzare studi, ricerche, interventi di descrizione, catalogazione e valorizzazione di beni culturali;
- contribuire alla valorizzazione dei piccoli centri, del patrimonio materiale e immateriale, dei paesaggi culturali e delle identità territoriali;
- promuovere la cultura della pace, del dialogo, della cooperazione, della nonviolenza e della solidarietà tra i popoli;
- favorire il confronto tra artisti, ricercatori, operatori culturali, istituzioni, università, conservatori, scuole, enti pubblici e privati, promuovendo reti territoriali, nazionali e internazionali;
- sviluppare attività editoriali, audiovisive, multimediali e digitali finalizzate alla diffusione della cultura e della conoscenza;
- promuovere e realizzare scambi culturali, partenariati e programmi di cooperazione nazionale e internazionale.

Le attività possono essere svolte direttamente dall'Associazione o in collaborazione, partenariato, convenzione o accordo con enti pubblici, enti del Terzo Settore, fondazioni, istituzioni culturali, scuole, università, conservatori, centri di ricerca, soggetti privati e organismi nazionali o internazionali.

Art. 7 - Attività strumentali, accessorie e patrimoniali

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e delle attività di interesse generale, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, patrimoniali e contrattuali ritenute necessarie, utili o opportune.

L'Associazione può in particolare:

- acquistare, alienare, permutare, locare, concedere o ricevere in comodato beni mobili e immobili;
- assumere mutui, finanziamenti, aperture di credito e ogni altra forma di sostegno finanziario consentita dalla legge;
- stipulare convenzioni, accordi, contratti e partenariati con soggetti pubblici e privati;

- costituire, acquisire, gestire e valorizzare patrimoni e beni destinati al perseguimento delle finalità associative;
- aderire, partecipare o collaborare con enti, fondazioni, associazioni, reti associative, organismi nazionali e internazionali e altri soggetti giuridici aventi finalità compatibili con quelle dell'Associazione;
- compiere ogni altro atto o operazione accessoria, strumentale o connessa al perseguimento degli scopi statutari.

Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente e non possono assumere carattere prevalente rispetto alle attività di interesse generale né perseguire finalità speculative.

Art. 8 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne valuta la coerenza con le finalità statutarie e ne assicura la secondarietà e strumentalità secondo le disposizioni applicabili agli Enti del Terzo Settore.

Art. 9 - Assenza di scopo di lucro

L'Associazione opera senza fini di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione sono integralmente destinati allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

TITOLO III - SOCI

Art. 10 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e intendano contribuire al perseguimento delle attività statutarie.

Possono altresì essere ammessi come soci Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro nei limiti previsti dall'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017 e dalle altre disposizioni applicabili alle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile, salvo quanto diversamente imposto dalla legge.



Art. 11 - Ammissione dei soci

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dal medesimo, anche mediante strumenti telematici.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 12 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri.

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea;
- votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente statuto;
- ricevere informazioni sull'attività dell'Associazione, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

Il diritto di voto spetta ai soci iscritti nel libro degli associati e in regola con gli obblighi associativi.

Art. 13 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni validamente assunte dagli organi associativi;
- collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- tenere comportamenti conformi ai principi e alle finalità del presente Statuto, improntati a correttezza, solidarietà, rispetto reciproco, non discriminazione e tutela della dignità della persona;
- versare la quota associativa annuale eventualmente stabilita dall'organo competente.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario;
- decesso, nel caso di persona fisica, ovvero estinzione dell'ente associato;

- mancato pagamento della quota associativa per due esercizi consecutivi, previa comunicazione all'interessato;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi di esclusione, a titolo esemplificativo, la violazione grave dello statuto o dei regolamenti, comportamenti contrari agli scopi associativi, condotte che arrechino danno morale o materiale all'Associazione o comportamenti incompatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che decide nella prima riunione utile.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate né ad alcuna rivendicazione sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Vicepresidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione.

Resta ferma la possibilità per l'Associazione di avvalersi di lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi, professionisti e consulenti nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con gli obblighi associativi.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Ciascun socio può rappresentare mediante delega scritta non più di tre associati. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo né dell'eventuale Organo di controllo.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità mista, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva alla discussione, l'esercizio del diritto di voto e la corretta verbalizzazione della riunione.



Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla legge;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è effettuata mediante avviso inviato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità, compresi posta elettronica, anche non certificata, pubblicazione nell'area riservata o sul sito dell'Associazione, comunicazione scritta o altro mezzo equivalente.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, le modalità di partecipazione e l'ordine del giorno.

Art. 19 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge preveda maggioranze inderogabili più elevate.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati secondo le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile e dalla normativa vigente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, conservato nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.



Art. 20 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono operare nel rispetto delle finalità statutarie, dei principi di corretta amministrazione e delle disposizioni applicabili agli Enti del Terzo Settore.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti o, in mancanza, di altro socio disponibile. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che delibera in merito alla conferma.

Art. 21 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata con mezzi idonei a garantirne la conoscibilità, anche mediante posta elettronica, anche non certificata, o strumenti telematici, e deve indicare gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva alla discussione, l'esercizio del voto e la verbalizzazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, conservato nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, salvo quelli espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- attua gli indirizzi generali dell'Assemblea;
- definisce gli indirizzi operativi dell'Associazione;
- approva programmi, progetti e attività;
- amministra il patrimonio associativo;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- delibera sull'ammontare della quota associativa annuale, ove prevista;
- nomina responsabili di progetto, direttori artistici, coordinatori, comitati scientifici, gruppi di lavoro e organismi consultivi;
- approva regolamenti interni, ove non riservati alla competenza dell'Assemblea;



- delibera sulla partecipazione a reti, partenariati, fondazioni, associazioni, organismi nazionali e internazionali;
- compie tutti gli atti necessari o utili per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 23 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e sovrintende al buon andamento dell'Associazione.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 24 - Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri componenti un Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In mancanza del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età o da altro consigliere individuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Organismi consultivi e responsabili di progetto

Al fine di garantire la qualità culturale, artistica, scientifica e organizzativa delle proprie attività, il Consiglio Direttivo può istituire comitati scientifici, gruppi di lavoro, organismi consultivi, consulte tematiche e direzioni artistiche, nonché nominare coordinatori e responsabili di progetto.

Tali organismi possono essere composti anche da soggetti non associati, scelti per competenza, esperienza, qualificazione professionale o autorevolezza nei settori di intervento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina la composizione, la durata, le funzioni e gli ambiti di competenza di tali organismi e incarichi e può stabilire, ove ritenuto opportuno e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, eventuali compensi o rimborsi spese a favore dei relativi componenti.

Gli organismi e gli incarichi di cui al presente articolo hanno funzioni consultive, propositive o operative e non costituiscono organi statutari dell'Associazione.

TITOLO V - VOLONTARI, LAVORATORI E RISORSE ECONOMICHE

Art. 26 - Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari ai sensi degli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti interni.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 27 - Lavoratori e collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o di altra natura nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Il ricorso a lavoratori, collaboratori e professionisti deve essere funzionale al perseguimento delle finalità statutarie, allo svolgimento delle attività di interesse generale e al corretto funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione assicura il rispetto della normativa applicabile in materia di lavoro, previdenza, sicurezza, fiscalità e trattamento dei dati personali.

Art. 28 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili, diritti, disponibilità finanziarie, fondi, riserve, avanzi di gestione e da ogni altra utilità acquisiti nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività statutarie da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici;
- contributi di fondazioni, enti, istituzioni, imprese e soggetti privati;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale;
- proventi derivanti dalle attività diverse, secondarie e strumentali;
- sponsorizzazioni e altre forme di sostegno compatibili con la normativa vigente;
- rendite patrimoniali e ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Le risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VI - BILANCIO, LIBRI SOCIALI, CONTROLLI E NORME FINALI

Art. 29 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si apre il 1° maggio e si chiude il 30 aprile di ogni anno.



Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo i maggiori termini eventualmente consentiti dalla normativa vigente.

Il bilancio è redatto secondo le modalità, gli schemi e i criteri previsti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

Il bilancio è depositato presso la sede sociale o reso disponibile con modalità telematiche idonee almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata ad approvarlo, affinché gli associati possano prenderne visione.

L'Associazione provvede al deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 30 - Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente, tra cui:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato;
- il registro dei volontari non occasionali, ove previsto;
- ogni altro libro o registro richiesto dalla normativa vigente.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente.

La consultazione deve essere consentita entro trenta giorni dalla richiesta presso la sede dell'Associazione o mediante strumenti telematici idonei, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle esigenze di riservatezza dell'Associazione e dei terzi.

Art. 31 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita altresì il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali, nei casi previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 - Revisione legale dei conti

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale è nominato nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora l'Organo di controllo sia nominato e tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la revisione legale dei conti nei casi consentiti dalla legge.

Il Revisore esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e resta in carica secondo quanto stabilito dalla legge e dalla deliberazione di nomina.

Art. 33 - Responsabilità, incompatibilità e conflitti di interesse

I componenti degli organi sociali devono adempiere ai propri incarichi con diligenza, correttezza e nel rispetto delle finalità statutarie e della normativa vigente.

In caso di conflitto di interesse, anche potenziale, il componente dell'organo sociale interessato deve darne tempestiva comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dalla deliberazione, ove necessario secondo la legge e i principi di corretta amministrazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore in materia di responsabilità degli amministratori e di conflitti di interesse.

Art. 34 - Bilancio sociale e trasparenza

L'Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione adempie agli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione previsti per gli Enti del Terzo Settore e, ove applicabili, per i soggetti beneficiari di contributi pubblici.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta e l'aggiornamento delle informazioni da comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 35 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile e dalla normativa vigente.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione del patrimonio.

Art. 36 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

La devoluzione avviene nel rispetto dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 e delle altre disposizioni applicabili agli Enti del Terzo Settore.

Art. 37 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e della normativa vigente in materia.



Eventuali disposizioni statutarie incompatibili con norme inderogabili sopravvenute si intendono automaticamente sostituite da queste ultime, ferma restando la necessità di procedere agli adeguamenti statutari eventualmente richiesti dalla legge.



Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: Oristano, 28/01/2026

Il Presidente dell'Assemblea: Caroline Wehbe

Caroline Wehbe

Il Segretario verbalizzante: Enrico Sesselego

Enrico Sesselego

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Oristano

Reg. n. 210 LUG. 2026 N° 417 Serie 3
Euro=€ 232,42 (Duecentotrentadue / 42)
di cui € 200,00 per registro

